

proposta di legge n. 48

a iniziativa dei Consiglieri SCARPETTI, GIANCARLI

presentata in data 29 ottobre 2010

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 5 AGOSTO 1992, N. 34: NORME IN MATERIA
URBANISTICA, PAESAGGISTICA E DI ASSETTO DEL TERRITORIO

Signori Consiglieri,

la Corte Costituzionale, con sentenza n. 340/2009, ha dichiarato l'illegittimità, costituzionale del comma 2 dell'art. 58 del d.l. 25 giugno 2008, convertito con modifiche nella Legge n. 133/2008, nella parte in cui stabiliva, che: "...la delibera del consiglio comunale di approvazione del piano di alienazione e valorizzazione immobiliare costituisce variante allo strumento urbanistico generale. Tale variante, in quanto relativa a singoli immobili, non necessita di verifiche di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle Province e delle Regioni. La verifica di conformità è comunque richiesta ... nell'ipotesi di varianti relative a terreni classificati come agricoli dello strumento urbanistico generale vigente, ovvero nei casi che comportano variazioni volumetriche superiori al 10 per cento dei volumi previsti dal medesimo strumento urbanistico vigente."

Da tale declaratoria tuttavia è stata esclusa la proposizione iniziale del suddetto comma 2, in base alla quale: "L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica."

Ciò in quanto, si legge nella sentenza, mentre la classificazione degli immobili come patrimonio disponibile è un effetto legale conseguente all'accertamento del carattere non strumentale dei medesimi all'esercizio delle funzioni istituzionali dell'ente, la destinazione urbanistica di beni andrà ovviamente determinata nel rispetto delle disposizioni e delle procedure stabilite dalle normative vigenti.

Per quanto attiene alla parte della disposizione censurata riconosciuta illegittima, la Corte Costituzionale fonda la sua decisione sul presupposto che essa rientri in modo prevalente nella materia "governo del territorio", oggetto della competenza concorrente Stato-Regioni avuto riguardo all'effetto di variante allo strumento urbanistico generale attribuito ex lege alla delibera comunale di approvazione del piano di alienazione e valorizzazione immobiliare. Secondo un orientamento giurisprudenziale costituzionale ormai consolidato, nelle materie rientranti nell'art. 117, comma terzo della Costituzione, lo Stato ha solamente il potere di fissare i principi fondamentali, spettando alle regioni la normativa di dettaglio, cioè l'individuazione degli strumenti concreti da utilizzare per il raggiungimento degli obiettivi prescritti dal legislatore statale (cfr. tra le altre, sent. n. 200 e 237 del 2009).

Di conseguenza, si legge nella sentenza n. 340/2009 l'art. 58, comma 2 in esame, stabilendo l'effetto di variante sopra indicato ed escludendo che la variante medesima debba essere sottopo-

sta a verifiche di conformità (anche se con alcune eccezioni), introduce una disciplina che trascende i confini della potestà legislativa statale concorrente, in quanto non si limita ad individuare i principi fondamentali ma si risolve in una normativa dettagliata che non lascia spazi di intervento al legislatore regionale (sent n. 401/2007).

Appare quindi necessario un intervento specifico del legislatore regionale finalizzato a colmare il vuoto normativo, determinatosi a seguito della suddetta pronuncia di incostituzionalità, riguardo l'iter da seguire e la legittimità dei provvedimenti assunti ai sensi dell'articolo 58 del d.l. n. 112/2008, disponendo espressamente che, all'ipotesi disciplinata dalla disposizione normativa statale impugnata, la delibera del comune di dismissione dei propri immobili, se costituisce variante allo strumento urbanistico generale in precedenza sottoposto al parere di conformità della provincia ai sensi dell'articolo 26, commi 3 e 10 della attuale l.r. 34/1992, è soggetta alla medesima verifica di conformità, da parte dell'ente sovraordinato.

La proposta di legge si compone di un solo articolo che integra le previsioni contenute nella legge regionale 5 agosto 1992, n. 34 (Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio).

In particolare, nel comma 1, in adeguamento alla suddetta pronuncia costituzionale, si prevede la necessità di sottoporre a verifica di conformità da parte della provincia la delibera comunale di adozione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari quando essa, determinando una nuova destinazione urbanistica dei beni ivi inseriti o comportando una modifica volumetrica superiore al 10% dei volumi previsti dallo strumento urbanistico generale costituisca variante del medesimo.

Nel comma 2 si stabilisce che la procedura da seguire per l'approvazione della variante in esame è identica a quella disciplinata dall'articolo 26 della l.r. 34/1992, per le ipotesi di variante al piano regolatore generale, ma più celere sotto il profilo temporale in quanto tutti i termini ivi previsti sono ridotti a 15 giorni.

Il comma 3, infine, disciplina il caso in cui il piano delle alienazioni e valorizzazione riguardi immobili di proprietà della regione o delle province.

Per completezza si evidenzia che la regione Veneto ed il Piemonte hanno già provveduto ad adeguarsi alla pronuncia n. 340/2009 rispettivamente con le leggi regionali n. 16 febbraio 2010, n. 11 (Legge finanziaria per l'esercizio 2010 - art. 35) e 3 agosto 2010, n. 18 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010, art. 7).

Art. 1

(Modifica alla l.r. 34/1992)

1. Dopo l'articolo 26 bis della l.r. 5 agosto 1992, n. 34 (Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio) è inserito il seguente:

“Art. 26 ter - (Disposizioni relative al piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di regioni, province e comuni)

1. Il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari del comune di cui all'art. 58 del Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133, qualora determini una nuova destinazione urbanistica dei beni, ivi inseriti ovvero comporti modifiche volumetriche superiori al 10 per cento dei volumi previsti dallo strumento urbanistico generale, costituisce variante allo strumento urbanistico generale medesimo ed è sottoposto alla verifica di conformità da parte della provincia competente, ai sensi dell'art. 26 della presente legge.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, ciascuno dei termini di cui ai commi 1,2,3,4,5,6,7 ed 8 dell'art. 26 è ridotto a quindici giorni.

3. Il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, qualora riguardi il patrimonio della regione o delle province e comporti variante allo strumento urbanistico generale, è trasmesso al comune che può adottare la variante allo strumento urbanistico generale medesimo secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2.”.